



**COMUNE DI VIGGIANO**  
PROVINCIA DI POTENZA

**AREA: AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE**

**DETERMINAZIONE DSG N° 01271/2018 del 27/08/2018**

N° DetSet 00361/2018 del 27/08/2018

**Responsabile dell'Area: DAVIDE AMOROSI**

Istruttore proponente: DAVIDE AMOROSI

**OGGETTO: Affidamento del servizio di “Assistenza ai bambini anticipatari ” per il triennio 2018/2021 mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. CIG: 75243233C4. Aggiudicazione e approvazione contratto.**

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01271/2018, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## Il Responsabile dell'area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione

**Dato atto** che con Decreto Sindacale n. 04 del 31/03/2016 (prot. n. 5723) si affidava allo scrivente la responsabilità del servizio di cui sopra;

**Visto** il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

**Visto** il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29 marzo 2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati";

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2018 avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020";

**Vista** la Delibera di Giunta n. 124 del 22/05/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2018/2020";

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

**Visto** l'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che dispone per gli affidamenti di importo superiore ai 40.000,00 Euro, che le Stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'art. 38 del medesimo decreto, procedano all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

**Preso atto** che i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro, Sarconi e Spinoso hanno approvato, nei rispettivi Consigli Comunali, uno schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014);

**Dato atto** che, in particolare, l'art. 2 dello schema di convenzione così recita:

1. È istituito per il funzionamento della centrale di committenza un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006. L'ufficio comune ha sede principale presso il Comune di VIGGIANO e sedi secondarie presso le sedi legali dei Comuni aderenti la

presente convenzione.

2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
  3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 8, 9, 10,11 e 12 della presente convenzione.
  4. L'Ufficio comune organizzato dal quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del singolo Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
    - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
    - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
    - c) ai riferimenti fiscali;
    - d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).
1. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

**Verificato** che la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati in data 16/02/2015 ed a far data dal 26/10/2015 la "Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro, Sarconi e Spinoso" è stata iscritta nell'anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione con codice AUSA 0000542644;

**Richiamata** la Delibera di Giunta n. 94 del 26/04/2018 avente ad oggetto "Erogazione servizi scolastici: mensa scolastica, servizi di pre e post accoglienza, servizi socio-educativi della prima infanzia, servizio trasporto scolastico e servizio di assistenza agli anticipatari per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Atto di indirizzo.";

**Vista** la determina DSG n. 749 del 23/05/2018 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di "Assistenza ai bambini anticipatari" per il triennio 2018/2021. Determina a contrarre ed Avvio di Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di operatori economici da invitare.";

**Dato Atto** che con determinazione DSG n. 854 del 13/06/2018, venivano approvati il quadro economico, gli atti di gara e l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di che trattasi;

**Verificato** che sono stati osservati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

**Dato Atto** che il metodo di scelta del contraente prevede che la scelta dell'offerta migliore avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, mediante la valutazione degli elementi indicati nel disciplinare di gara;

**Vista** la Determina DSG n. 1076/2018, con la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute;

**Dato atto:**

- **che** con verbale di gara n. 1 del 30 del mese di luglio (30/07/2018) sono risultati definitivamente ammessi 2 (due) concorrenti, mentre l'offerta presentata da n. 1 (uno) concorrente veniva dichiarata non ammessa poiché carente della documentazione prevista dal disciplinare di gara a pena di esclusione;
- **che** con verbale di gara n. 2 del 31 del mese di luglio (31/07/2018) la Commissione assegnava il punteggio alle offerte tecniche presentate dalle due ditte ammesse alla gara che veniva così quantificato a seguito di riparametrazione:
  - Operatore n. 1 Costituendo Raggruppamento Temporaneo Vita Nuova Soc. Coop. Soc. A.R.L. e Il Puzzle- Soc.Coop. Soc.: 72,7942 punti;
  - Operatore n. 2 Concrea Soc. Coop. Sociale: 80 punti;
- **che** con verbale di gara n. 3 del 31 del mese di luglio (31/07/2018) la Commissione assegnava il punteggio alle offerte economiche così come di seguito:
  - Operatore n. 1 Costituendo Raggruppamento Temporaneo Vita Nuova Soc. Coop. Soc. A.R.L. e Il Puzzle- Soc.Coop. Soc.: 20 punti;
  - Operatore n. 2 Concrea Soc. Coop. Sociale: 1,1 punti;
- **che** per effetto della sommatoria dei punteggi conseguiti è risultato aggiudicatario il Costituendo Raggruppamento Temporaneo Vita Nuova Soc. Coop. Soc. A.R.L. e Il Puzzle- Soc.Coop. Soc, con il punteggio complessivo di 92,7942 punti;
- **che** l'offerta economica del concorrente aggiudicatario è pari ad un importo complessivo di **€ 143.280,85** a cui vanno aggiunti € 1.350,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del **3,61%** sull'importo posto a base di gara pari ad **€ 148.647,00** oltre **€ 1.350,00** oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Ritenuto** che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e condivisibili;

**Vista** la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 50/2016;

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento relativo al presente affidamento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il dott. Davide Amorosi;

**Visto** il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "Amministrazione trasparente";

**Attestata** la propria competenza ai sensi degli artt.107, comma 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del T.U.E.L;

**Ritenuto** di dover procedere in merito;

## **DETERMINA**

**1. Di richiamare** le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

**2. Di approvare** i verbali di gara n. 1 del **30/07/2018** e il verbale di gara n. 2 e 3 del **31/07/2018**, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e di approvare dunque la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 3 di cui sopra;

**3. Di aggiudicare** ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016, al Costituendo Raggruppamento Temporaneo Vita Nuova Soc. Coop. Soc. A.R.L. e Il Puzzle- Soc.Coop. Soc., del quale è mandatario la ditta Vita Nuova Soc. Coop. Soc. A.R.L. con sede in Via Nicola Sole snc – 85059 Viggiano, P.IVA 00988870762 per l'importo complessivo di **€ 143.280,85** oltre ad **€ 1.350,00** a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del **3,61%** sull'importo posto a base di gara pari ad €148.647,00, per la gestione del servizio di "Assistenza ai bambini anticipatari" per il triennio 2018/2021 - dell'Istituto Comprensivo "De Lorenzo" di Viggiano;

**4. Di impegnare** a favore dell'impresa aggiudicataria mandataria Vita Nuova Soc. Coop. Soc. A.R.L. con sede in Via Nicola Sole snc – 85059 Viggiano, P.IVA 00988870762 l'importo complessivo di € 24.307,00, comprensivo di iva e oneri di sicurezza, relativi all'importo di competenza annualità 2018, sul bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018, alla Missione 04 - Programma 07 - Titolo 1 Macroaggregato 103, Capitolo Peg 13035 che presenta la necessaria disponibilità.

**5. Di effettuare** la prenotazione di impegno per la rimanente somma di € 50.000,00 sul bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, per l'annualità di competenza 2019, e di € 50.000,00 sul bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, per l'annualità di competenza 2020 che presenta la necessaria disponibilità.

**6. Di impegnare** l'ulteriore somma di € 2.999,94 di cui € 2.399,95 quale 80% ai sensi art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016, e € 599,99 quale fondo 20% art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016.

**7. Di attribuire** efficacia immediata al presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, avendo il sottoscritto Responsabile effettuato la verifica circa la correttezza delle autocertificazioni presentate in sede di gara, e dei prescritti requisiti, da parte del concorrente primo classificato, sia del mandatario che della ditta mandante.

**8. Di dare atto che** il codice **CIG** della gara è **75243233C4**.

**9. Di approvare** lo schema di contratto che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**10. Di trasmettere** la presente determinazione ai sensi all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al responsabile del servizio finanziario che diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIGGIANO (Provincia di Potenza)

**Repertorio n.**

**Oggetto: Contratto per l'affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara del servizio di assistenza anticipatori presso le scuole dell'infanzia del Comune di Viggiano, anni scolastico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.**

Scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso

Importo netto euro € 144.630,85 CODICE CIG: 75243233C4.

L'anno duemiladiciotto (2018) addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Viggiano, presso gli Uffici Comunali ubicati in Viggiano via Roma,51, AVANTI A ME dott. Giovanni Conte, Segretario del Comune di Viggiano, autorizzato a rogare atti nella forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, c.4 lett.c, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, senza assistenza dei testimoni poiché le parti, sapendo leggere e scrivere, non la richiedono:-----

1) avv. Davide Amorosi, nato a Marsicovetere il 16/05/1984, il quale interviene non in proprio, ma quale Responsabile Area A del Comune di Viggiano, e che dichiara di agire nell'esclusivo interesse del Comune rappresentato (C.F.: 00182930768), che nel contesto dell'atto sarà chiamato per brevità anche "Comune";

dall'altra parte:-----

2) la \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ il quale interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della ditta Vita Nuova Soc. Coop. Soc. A.R.L. con sede in Via Nicola

Sole snc – 85059 Viggiano, P.IVA 00988870762, mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese Vita Nuova Soc. Coop. Soc. A.R.L. e Il Puzzle- Soc.Coop. Soc , che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto ai fini del quale:-----

LE PARTI premettono che a seguito di gara a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, è stato aggiudicato al Costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese Vita Nuova Soc. Coop. Soc. A.R.L. e Il Puzzle- Soc.Coop. Soc la gestione del servizio di assistenza anticipatori presso le scuole dell'infanzia del Comune di Viggiano, anni scolastico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, come risulta dalla determinazione DSG n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ segue:

#### **Art. 1 - PREMESSA**

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente contratto, anche per le parti non allegate ma richiamate per relationem.

#### **Art. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

L'appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di assistenza ai bambini anticipatori nei locali delle scuole dell'infanzia di Viggiano Capoluogo e di San Salvatore, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ad eccezione dei giorni in cui cadono le festività civili e religiose. Il servizio comprende l'attuazione di un progetto pedagogico-educativo e di cura connesso allo sviluppo armonico, al benessere globale e alla socializzazione dei bambini in sinergia con quanto già previsto e sviluppato dalla scuola dell'infanzia. Il servizio verrà svolto in cinque classi presso le scuole dell'infanzia di Viggiano Capoluogo e San Salvatore. Il servizio è rivolto ad un massimo di 20 ( venti) bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, dislocati per l'a.s. 2018/2019 in cinque classi



all'interno delle scuole dell'infanzia del Comune di Viggiano.

L'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione di tutte le prestazioni aggiuntive offerte alla Stazione Appaltante nell'ambito della propria offerta tecnica, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, anche se non materialmente allegata

Il servizio verrà prestato presso la scuola dell'infanzia di Viggiano-Capoluogo e del centro di raccolta "S.Salvatore" a partire dal 10.09.2018 sino al termine dell'anno scolastico 2020/2021.

Il servizio di cui al presente appalto è legato al calendario scolastico e quindi è richiesto per circa 10 mesi annui salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza del primo quadrimestre, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a giudizio motivato del Committente stesso, eseguito in maniera non soddisfacente. In pendenza dell'aggiudicazione del nuovo appalto e nell'eventualità di recesso di cui al precedente comma 1, qualora l'Amministrazione lo richiedesse, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, per periodo massimo di mesi quattro (tempo necessario alla definizione di nuova procedura di appalto), tutti i servizi che si rendessero necessari alle stesse condizioni del contratto originario.

### **Art. 3 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni patti e modalità risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determinazione DSG 854/2018 del 13/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, che la ditta aggiudicataria dichiara di conoscere, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato.

### **Art. 4 - ASPETTO ECONOMICO DELLA GESTIONE**

Il compenso netto è stabilito, d'intesa tra le parti, in € 144.630,85 oltre IVA al 5% , al fine di garantire la presenza di n. 5 educatori, con almeno 1 educatore per classe.

Laddove non si dovessero formare tutte e cinque le classi, a causa di mancata iscrizione o accorpamento degli anticipatari, l'importo dell'affidamento annuale verrà ridotto in maniera proporzionale.

Il pagamento avverrà con cadenza mensile posticipata, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica del perfetto e puntuale svolgimento del servizio e della regolarità contributiva.

#### **Art. 5 - RAPPORTO TRA LE PARTI**

Il servizio oggetto della presente convenzione resa dalla Cooperativa, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

#### **Art. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore si impegna:

- a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto del contratto, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro;
- c) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto; l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione;
- d) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia

di sicurezza ed igiene del lavoro;

e) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;

f) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

g) a seguire e rispettare quanto prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato.

#### **Art. 7 - SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE – CLAUSOLA SOCIALE**

Visto quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dalla delibera n. 32/2016 dell'ANAC e dalla Legge Regionale 24/2010, è fatto obbligo all'aggiudicataria di assumere, compatibilmente con la propria organizzazione, per la durata pari a quella dell'affidamento, le unità lavorative che attualmente prestano la loro opera presso l'affidatario uscente del servizio.

L'aggiudicataria, pertanto, si avvarrà prioritariamente del personale della ditta cessante, verso il quale sarà responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, con obbligo altresì al rispetto dei parametri salariali dovuti per le qualifiche ricoperte.

In caso di inadempimento della clausola sociale la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e all'incameramento della cauzione, fatta salva l'ipotesi in cui la mancata riassunzione del personale della ditta cessante sia adeguatamente motivata, in caso di incompatibilità assoluta della stessa con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla ditta subentrante conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.

#### **Art. 8 - OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E PENALITÀ**

L'Amministrazione comunale controllerà l'organizzazione e la funzionalità del servizio.

In caso venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione dello stesso il Responsabile del Servizio, comunque, prima di procedere all'interruzione o sospensione del servizio, totale o parziale, a causa di disfunzioni nell'organizzazione, o su segnalazioni fatte dagli utenti, dagli operatori, dagli uffici comunali, accertata l'esistenza e la gravità delle disfunzioni applicherà le seguenti sanzioni:

- alla prima segnalazione di prestazioni insufficienti o scadenti, rilevate o contestate: una penale € 100,00;
- alle successive segnalazioni di prestazioni insufficienti o scadenti, rilevate o contestate: una penale € 200,00;
- in caso di mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno, non giustificato o non concordato: € 200,00 al giorno.

Dopo la quarta inadempienza il Committente si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione dei lavori in danno alla ditta, a carico della quale resterà l'onere dell'eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione Comunale ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 9 - CESSIONE O SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto, pena la risoluzione immediata del contratto e l'incameramento della cauzione. L'Amministrazione si riserva di richiedere in tal caso il rimborso anche di eventuali danni arrecati.

Il subappalto non è consentito.

#### **Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune procederà ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, previa diffida ed assegnazione di un termine inferiore a giorni quindici, alla risoluzione di diritto del contratto nel caso di violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, opererà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:

- per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dell'aggiudicataria a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
- per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- nel caso in cui l'aggiudicataria sospenda il servizio con sua decisione unilaterale;
- nel caso di gravi azioni da parte del personale dell'aggiudicataria a danno della dignità personale degli utenti e/o di maltrattamento degli stessi;
- nei casi di cessazione dell'azienda, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di violazione del divieto di cessione del contratto;
- nel caso di mancata sostituzione, entro il termine assegnato dall'Amministrazione, del personale non in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento del servizio o, comunque, di utilizzo di personale non adeguato;

- in caso di inadempimento della clausola sociale di cui al precedente art. 7;
- ripetute violazioni contrattuali che comportino grave pregiudizio agli interessi dell'Ente.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione.

Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

#### **Art. 11 – DANNI E ASSICURAZIONI**

L'Appaltatore solleva e garantisce il Committente da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi comunque derivante dagli obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose e persone, in dipendenza del servizio e del suo svolgimento.

Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati, l'Appaltatore dovrà stipulare, a sue spese, una polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila), rispettivamente per sinistro, per persone e per cose, che garantisca ogni attività comunque inerente al servizio svolto, con particolare riferimento a quanto previsto nell'articolo 11, comma 1, di questo capitolato. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 12 - COSTITUZIONE IN MORA**

Tutti i termini e le comminatorie previste dal presente contratto, operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

#### **Art. 13 - CAUZIONI E ASSICURAZIONI**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto la ditta aggiudicataria ha prestato cauzione definitiva, per l'importo di 14.463,08 .

#### **Art. 14 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010, l'appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge.

In particolare, pertanto, l'appaltatore:

a) dichiara di aver acceso il un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 comma 5, della legge 136/2010 alle commesse pubbliche;

b) si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato indicato sopra che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

#### **Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONE DEGLI**

##### **OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

L'ente appaltante risolverà il presente contratto con lettera raccomandata o pec entro quindici giorni dall'accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto ed ai subcontratti attivati dall'appaltatore siano state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente articolo.

##### **Art. 16 - CESSIONE DI CREDITI**

La cessione di crediti e qualunque procura dell'appaltatore sono vietate qualora non sono riconosciute dall'Amministrazione.

##### **Art. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamenti dei dipendenti del Comune di Viggiano approvato con deliberazione di Giunta comunale n. n. 60 del 27 Marzo 2014.

A tal fine si da atto che l'amministrazione ha trasmesso all'appaltatore copia dello stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Viggiano costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1546 del c.c..

L'amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio per tutta la durata del contratto, per tutti gli atti del medesimo, nel Comune di Viggiano. Tutte le comunicazioni, notificazioni e intimidazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante posta certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento a discrezione del Responsabile del Servizio. E' fatta salva la notificazione per Ufficiale Giudiziario nei casi espressamente previsti per legge. Qualsiasi comunicazione fatta al responsabile della ditta si considera fatta generalmente al titolare della stessa.

#### **Art. 19 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica insorta intorno all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Potenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Il



trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

- Il Trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli.

- I dati sono trattati per finalità istituzionali.

- Per la partecipazione alla procedura di gara, il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza e la partecipazione alla gara.

- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente.

- Al concorrente, come interessato, sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo 2016/679.

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Viggiano, Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore affari generali – avv. Davide Amorosi ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati al Servizio medesimo.

#### **Art. 21 SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO E DIVERSE**

Il presente atto è soggetto ad IVA, ai sensi del D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono a carico completo ed esclusivo della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto. Ai fini della registrazione fiscale le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di fornitura assoggettata all'imposta sul valore aggiunto. La Ditta appaltatrice assume e suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia dal diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/1986.

#### **Art. 23 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE**

Per quanto non previsto dalla presente contratto si farà riferimento alla normativa generale e

speciale che regola la materia.

**Art. 24 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E**

**DELL'ILLEGALITÀ**

L' "Appaltatore" dichiara di aver preso visione del "Piano di prevenzione della Corruzione e dell'illegalità", adottato, nell'ultima formulazione, dal Comune di Viggiano con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 11.01.2018 ed esprimendo piena ed incondizionata accettazione, si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ivi contenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Del presente Atto, io Segretario Generale rogante, dott. Giovanni Conte, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Questo Atto consta di n. 11 (undici) facciate intere e tanti righe quanti quelli della presente, in parte predisposte con procedura elettronica da persona di mia fiducia e in parte manoscritte da me Segretario Rogante.-----

Il Comune:

L'Appaltatore:

Il Segretario Comunale:

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00361/2018 del 27/08/2018, avente oggetto: Affidamento del servizio di "Assistenza ai bambini anticipatari" per il triennio 2018/2021 mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. CIG: 75243233C4. Aggiudicazione e approvazione contratto.

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
COOP SOCIALE VITA NUOVA	Servizio di assistenza alunni anticipatari	€ 50.000,00	04	07	1	10 3	13 03 5					20 19	
COOP SOCIALE VITA NUOVA	Servizio di assistenza alunni anticipatari	€ 50.000,00	04	07	1	10 3	13 03 5					20 20	
<b>Totale prenotazione spesa:</b>		<b>€ 100.000,00</b>											

*Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00361/2018 del 27/08/2018, avente oggetto: Affidamento del servizio di "Assistenza ai bambini anticipatari" per il triennio 2018/2021 mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. CIG: 75243233C4. Aggiudicazione e approvazione contratto.

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	N°	A n n o	Sub
COOP SOCIALE VITA NUOVA	Servizio di assistenza alunni anticipatari	€ 24.307,00	04	07	1	10 3	13 03 5								
CREDITORI DIVERSI	Incentivo ex art. 113 dlgs 50/2016	€ 2.999,94	04	07	1	10 3	13 03 5								
<b>Totale Impegno:</b>		<b>€ 27.306,94</b>													

*Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*